Spedizione in abbonamento postale – Gruppo I

Anno 120° — Numero 243

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - **Mercoledì, 5 settembre 1979**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI – CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO – LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA G. VERDI, 10 – 00100 ROMA – CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 1979, n. **425**.

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione « Ing. Francesco Casabella », in Torino . . Pag. 7458

DECRETO MINISTERIALE 9 aprile 1979.

Proroga di sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Fornace Giuseppe Morandini S.n.c., in Maiano. Pag. 7458

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1979.

Proroga per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Fornace Giuseppe Morandini S.n.c., in Maiano. Pag. 7458

DECRETO MINISTERIALE 3 agosto 1979.

Proroga di un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende industriali del settore ferramenta ed affini operanti in provincia di Napoli . . . . Pag. 7459

DECRETO MINISTERIALE 4 agosto 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta CISA - Cartotecnica industriale, in Isola del Liri. Pag. 7459

DECRETO MINISTERIALE 6 agosto 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta CISA - Cartotecnica industriale, in Isola del Liri. Pag. 7460

DECRETO MINISTERIALE 6 agosto 1979.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Snia Viscosa, stabilimento di Padova. Pag. 7460

DECRETO MINISTERIALE 6 agosto 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Sisas, in Milano, stabilimenti in Pioltello e Rodano . . . . Pag. 7460

DECRETO MINISTERIALE 7 agosto 1979.

Proroga di un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende dell'industria molitoria operanti in provincia di Napoli. Pag. 7461

DECRETO MINISTERIALE 7 agosto 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Sisas, in Milano, stabilimenti in Pioltello e Rodano . . . . Pag. 7461

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Impermeabili S. Giorgio, con sede in Genova e stabilimenti a Genova-Fegino e Carasco . . . Pag. 7461

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del tesoro: Medie dei cambi e dei titoli Pag. 7462

CONCORSI ED ESAMI

Ministero del tesoro:

Concorso, per esami, a cento posti di coadiutore in prova nel ruolo della carriera esecutiva delle direzioni provinciali del tesoro . . . . Pag. 7464

Concorso, per titoli, a cinquanta posti di commesso in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario delle direzioni provinciali del tesoro . . . . Pag. 7466

Ministero della pubblica istruzione: Avviso di rettifica. Pag. 7469

Regione Lombardia: Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Pavia . . . . Pag. 7469

Ufficio medico provinciale di Trapani: Sostituzione di un componente la commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Trapani . . . . Pag. 7470

Ospedale « Crotta Oltrocchi » di Vaprio d'Adda: Concorso a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 7470

Ospedale civile di Carignano: Concorso ad un posto di aiuto di radiologia . . . . Pag. 7470

Ospedale « SS. Trinità » di Varallo: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto della sezione di pediatria aggregata alla divisione di medicina . . . . Pag. 7471

Ospedale « Boldrini » di Thiene: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di direttore del centro trasfusionale del sangue . . . . Pag. 7471

Ospedali « Piemonte e R. Margherita » di Messina: Concorsi a posti di personale sanitario medico e farmacista. Pag. 7471

Ospedale civile « Umberto I » di Tagliacozzo: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto radiologo. Pag. 7471

Istituti ortopedici « Rizzoli » di Bologna: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 7471

Ospedale civile dell'Annunziata di Cosenza: Concorso a posti di personale sanitario medico . . . . . . Pag. 7471

REGIONI

Regione Friuli-Venezia Giulia

LEGGE REGIONALE 16 giugno 1979, n. **31**.

Interventi a favore della Scuola superiore di servizio sociale di Trieste . . . . Pag. 7472

LEGGE REGIONALE 21 giugno 1979, n. **32**.

Rifinanziamento della legge regionale 27 agosto 1975, n. 60, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente interventi regionali per lo sviluppo delle attività ricreative e sportive . . . . Pag. 7472

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 1979, n. **425**.

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione « Ing. Francesco Casabella », in Torino.

N. 425. Decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1979, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della fondazione « Ing. Francesco Casabella », in Torino.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *agosto* 1979
Registro n. 66 *Istruzione, foglio n.* 91

DECRETO MINISTERIALE 9 aprile 1979.

Proroga di sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Fornace Giuseppe Morandini S.n.c., in Maiano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 3 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336;

Considerato che la ditta Fornace Giuseppe Morandini S.n.c. di Maiano (Udine) ha tuttora in corso i lavori di ripristino e ricostruzione degli impianti dello stabilimento, andato completamente distrutto a seguito degli eventi sismici del 6 maggio 1976, per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Visto il decreto interministeriale 11 febbraio 1978 di proroga del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento in questione;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Trieste;

Decreta:

La corresponsione del trattamento di integrazione salariale, previsto dall'art. 3 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, è prolungata per altri sei mesi in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Fornace Giuseppe Morandini S.n.c. di Maiano (Udine).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 aprile 1979

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
VISENTINI

p. *Il Ministro del tesoro*
VENANZETTI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
NICOLAZZI

(7712)

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1979.

Proroga per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Fornace Giuseppe Morandini S.n.c., in Maiano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 3 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336;

Considerato che la ditta Fornace Giuseppe Morandini S.n.c. di Maiano (Udine), ha tuttora in corso i lavori

di ripristino e ricostruzione degli impianti dello stabilimento, andato completamente distrutto a seguito degli eventi sismici del 6 maggio 1976, per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Visti i decreti interministeriali 11 febbraio 1978 e 9 aprile 1979 di proroga del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento in questione;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Trieste;

Decreta:

La corresponsione del trattamento di integrazione salariale, previsto dall'art. 3 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, è prolungata per altri sei mesi in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Fornace Giuseppe Morandini S.n.c. di Maiano (Udine).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 aprile 1979

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
VISENTINI

p. *Il Ministro del tesoro*
VENANZETTI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
NICOLAZZI

(7713)

DECRETO MINISTERIALE 3 agosto 1979.

Proroga di un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende industriali del settore ferramenta ed affini operanti in provincia di Napoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente: « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 12 dicembre 1977 con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore ferramenta ed affini, operanti in provincia di Napoli con effetto dal 1° gennaio 1977;

Visti i decreti ministeriali 22 febbraio 1978, 23 febbraio 1978, 28 marzo 1978, 15 giugno 1978, 27 settembre 1978, 13 dicembre 1978 e 23 febbraio 1979 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore ferramenta ed affini, operanti in provincia di Napoli;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Napoli, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 12 dicembre 1977 è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore ferramenta ed affini operanti in provincia di Napoli, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 agosto 1979

Il Ministro: SCOTTI

(7719)

DECRETO MINISTERIALE 4 agosto 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta CISA - Cartotecnica industriale, in Isola del Liri.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 22 febbraio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta CISA - Cartotecnica industriale di Isola del Liri (Frosinone);

Visto il decreto ministeriale 23 marzo 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 4 settembre 1978 al 4 marzo 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta CISA - Cartotecnica industriale di Isola del Liri (Frosinone), è prolungata fino al 4 giugno 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 agosto 1979

Il Ministro: SCOTTI

(7714)

DECRETO MINISTERIALE 6 agosto 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta CISA - Cartotecnica industriale, in Isola del Liri.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 22 febbraio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta CISA - Cartotecnica industriale di Isola del Liri (Frosinone);

Visti i decreti ministeriali 23 marzo 1979 e 4 agosto 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 4 settembre 1978 al 4 giugno 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma:

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta CISA - Cartotecnica industriale di Isola del Liri (Frosinone), è prolungata fino al 2 settembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 agosto 1979

Il Ministro: SCOTTI

(7715)

DECRETO MINISTERIALE 6 agosto 1979.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Snia Viscosa, stabilimento di Padova.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 12 dicembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Snia Viscosa, stabilimento di Padova;

Visti i decreti ministeriali 3 gennaio 1979, 21 marzo 1979 e 22 marzo 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 6 marzo 1978 al 3 marzo 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Venezia;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Snia Viscosa, stabilimento di Padova, è prolungata fino al 3 giugno 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 agosto 1979

Il Ministro: SCOTTI

(7718)

DECRETO MINISTERIALE 6 agosto 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Sisas, in Milano, stabilimenti in Pioltello e Rodano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 12 dicembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Sisas, con sede legale in Milano e stabilimenti a Pioltello e Rodano;

Visto il decreto ministeriale 23 gennaio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 23 gennaio 1978 al 23 luglio 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Sisas, con sede legale in Milano e stabilimenti a Pioltello e Rodano, è prolungata fino al 23 ottobre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 agosto 1979

Il Ministro: SCOTTI

(7716)

DECRETO MINISTERIALE 7 agosto 1979.

Proroga di un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende dell'industria molitoria operanti in provincia di Napoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente: « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 30 marzo 1976, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende dell'industria molitoria operanti in provincia di Napoli, con effetto dal 1° giugno 1975;

Visti i decreti ministeriali 11 maggio 1976, 29 maggio 1976, 23 luglio 1976, 21 ottobre 1976, 12 gennaio 1977, 7 aprile 1977, 9 luglio 1977, 21 settembre 1977, 3 gennaio 1978, 12 aprile 1978, 20 luglio 1978, 10 ottobre 1978, 20 gennaio 1979 e 10 maggio 1979 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese dell'industria molitoria operanti in provincia di Napoli;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Napoli, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 30 marzo 1976 è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende dell'industria molitoria operanti in provincia di Napoli, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 agosto 1979

Il Ministro: SCOTTI

(7720)

DECRETO MINISTERIALE 7 agosto 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Sisas, in Milano, stabilimenti in Pioltello e Rodano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 12 dicembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Sisas, con sede legale in Milano e stabilimenti a Pioltello e Rodano;

Visti i decreti ministeriali 23 gennaio 1979 e 6 agosto 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 23 gennaio 1978 al 23 ottobre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Sisas, con sede legale in Milano stabilimenti a Pioltello e Rodano, è prolungata fino al 21 gennaio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 agosto 1979

Il Ministro: SCOTTI

(7717)

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Impermeabili S. Giorgio, con sede in Genova e stabilimenti a Genova-Fegino e Carasco.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 22 febbraio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Impermeabili S. Giorgio, con sede in Genova e stabilimenti a Genova-Fegino e Carasco (Genova);

Visto il decreto ministeriale 13 marzo 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 15 gennaio 1979 al 15 luglio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Genova;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Impermeabili S. Giorgio, con sede in Genova e stabilimenti a Genova-Fegino e Carasco (Genova), è prolungata fino al 15 ottobre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 agosto 1979

Il Ministro: SCOTTI

(7728)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 169

Corso dei cambi del 30 agosto 1979 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	816,70	816,70	816,80	816,70	816,70	818,03	816,80	816,70	816,70	816,70
Dollaro canadese	697,10	697,10	696,80	697,10	697,37	698,45	697,10	697,10	697,10	697,10
Marco germanico	447,10	447,10	447,15	447,10	447,20	446,60	447,24	447,10	447,10	447,10
Fiorino olandese	408,08	408,08	407,95	408,08	407,90	407,05	407,95	408,08	408,08	408,08
Franco belga	27,859	27,859	27,86	27,859	27,86	27,80	27,87	27,859	27,859	27,85
Franco francese	191,80	191,80	191,80	191,80	191,70	191,50	191,75	191,80	191,80	191,80
Lira sterlina	1836 —	1836 —	1836 —	1836 —	1834 —	1839,90	1835,70	1836 —	1836 —	1836 —
Lira irlandese	1683 —	1683 —	1678 —	1683 —	1677 —	—	1680,50	1683 —	1683 —	—
Corona danese	155,21	155,21	155,10	155,21	155,10	154,95	155,20	155,21	155,21	155,21
Corona norvegese	162,07	162,07	162 —	162,07	162 —	161,90	162,18	162,07	162,07	162,07
Corona svedese	193,62	193,62	193,55	193,62	193,55	193,55	193,70	193,62	193,62	193,62
Franco svizzero	493,48	493,48	492,50	493,48	492,45	492,40	492,85	493,48	493,48	493,48
Scellino austriaco	61,25	61,25	61,15	61,25	61,18	61,05	61,20	61,25	61,25	61,25
Escudo portoghese	16,65	16,65	16,60	16,65	16,60	16,55	16,50	16,65	16,65	16,65
Peseta spagnola	12,37	12,37	12,35	12,37	12,36	12,35	12,373	12,37	12,37	12,37
Yen giapponese	3,722	3,722	3,71	3,722	3,705	3,65	3,721	3,722	3,722	3,72

Media dei titoli del 30 agosto 1979

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	68,425
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	88,325
» 5,50% » » 1968-83	85,30
» 5,50% » » 1969-84	81,625
» 6% » » 1970-85	80,175
» 6% » » 1971-86	77,85
» 6% » » 1972-87	76,40
» 9% » » 1975-90	82,35
» 9% » » 1976-91	83,025
» 10% » » 1977-92	85,225
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	82,20
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1979	100,10
» » » » 1- 1-1978/80	100,525
» » » » 1- 3-1978/80	100,525
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1978/80	100,50
» » » » 1- 8-1978/80	100,60
» » » » 1-10-1978/80	100,40
Buoni Tesoro Pol. 9% 1-10-1979 II emiss.	99,75
» » Nov. 5,50% 1- 1-1980	98,25
» » Pol. 9% 1- 1-1980	99,225
» » » 10% 1- 1-1981	97,15
» » Nov. 5,50% 1- 4-1982	86,975
» » Pol. 12% 1- 1-1982	98,75
» » » 12% 1- 4-1982	98,475
» » » 12% 1-10-1983	97,275
» » » 12% 1- 1-1984	97,20
» » » 12% 1-10-1987	96,05

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 30 agosto 1979

Valuta	Cambio
Dollaro USA	816,75
Dollaro canadese	697,10
Marco germanico	447,17
Fiorino olandese	408,015
Franco belga	27,864
Franco francese	191,775
Lira sterlina	1835,85
Lira irlandese	1681,75
Corona danese	155,205
Corona norvegese	162,125
Corona svedese	193,66
Franco svizzero	493,165
Scellino austriaco	61,225
Escudo portoghese	16,575
Peseta spagnola	12,371
Yen giapponese	3,721

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 170

Corso dei cambi del 31 agosto 1979 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	816,95	816,95	816,80	816,95	817 —	816,90	817,05	816,95	816,95	816,95
Dollaro canadese	699,20	699,20	699,25	699,20	699,30	699,15	699 —	699,20	699,20	699,20
Marco germanico	447,15	447,15	446,90	447,15	447,15	447,10	447,22	447,15	447,15	447,15
Fiorino olandese	407,60	407,60	407,50	407,60	407,50	407,55	407,60	407,60	407,60	407,60
Franco belga	27,886	27,886	27,87	27,886	27,90	27,85	27,899	27,886	27,886	27,88
Franco francese	191,77	191,77	191,70	191,77	191,75	191,65	191,79	191,77	191,77	191,77
Lira sterlina	1840 —	1840 —	1839 —	1840 —	1839,50	1840 —	1839,25	1840 —	1840 —	1840 —
Lira irlandese	1685 —	1685 —	1683 —	1685 —	1683 —	—	1682,50	1685 —	1685 —	—
Corona danese	154,95	154,95	154,90	154,95	154,80	154,90	154,98	154,95	154,95	154,90
Corona norvegese	162,34	162,34	162,30	162,34	162,30	162,30	162,40	162,34	162,34	162,35
Corona svedese	193,81	193,81	193,80	193,81	193,75	193,80	193,80	193,81	193,81	193,80
Franco svizzero	492,91	492,91	493,10	492,91	493,10	492,90	492,90	492,91	492,91	492,90
Scellino austriaco	61,135	61,135	61,20	61,135	61,15	61,10	61,20	61,135	61,135	61,13
Escudo portoghese	16,65	16,65	16,60	16,65	16,50	16,60	16,50	16,65	16,65	16,65
Peseta spagnola	12,374	12,374	12,37	12,374	12,35	12,35	12,38	12,374	12,374	12,37
Yen giapponese	3,703	3,703	3,7150	3,703	3,70	3,65	3,707	3,703	3,703	3,70

Media dei titoli del 31 agosto 1979

Titolo	
Rendita 5 % 1935	68,125
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	88,325
» 5,50 % » » 1968-83	85,30
» 5,50 % » » 1969-84	81,625
» 6 % » » 1970-85	80,175
» 6 % » » 1971-86	77,85
» 6 % » » 1972-87	76,40
» 9 % » » 1975-90	82,35
» 9 % » » 1976-91	83,025
» 10 % » » 1977-92	85,225
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	82,20
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1979	100,15
» » » » 1- 1-1978/80	100,55
» » » » 1- 3-1978/80	100,60
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1978/80	100,575
» » » » 1- 8-1978/80	100,60
» » » » 1-10-1978/80	100,40
Buoni Tesoro Pol. 9 % 1-10-1979 II emiss.	99,75
» » Nov. 5,50 % 1- 1-1980	98,25
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	99,225
» » » 10 % 1- 1-1981	97,125
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	86,825
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	98,75
» » » 12 % 1- 4-1982	98,425
» » » 12 % 1-10-1983	97,25
» » » 12 % 1- 1-1984	97,20
» » » 12 % 1-10-1987	96,05

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 31 agosto 1979

Valuta	
Dollaro USA	817 —
Dollaro canadese	699,10
Marco germanico	447,185
Fiorino olandese	407,60
Franco belga	27,892
Franco francese	191,78
Lira sterlina	1839,625
Lira irlandese	1683,75
Corona danese	154,965
Corona norvegese	162,37
Corona svedese	193,805
Franco svizzero	492,905
Scellino austriaco	61,167
Escudo portoghese	16,575
Peseta spagnola	12,377
Yen giapponese	3,705

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL TESORO

Concorso, per esami, a cento posti di coadiutore in prova nel ruolo della carriera esecutiva delle direzioni provinciali del tesoro.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185;

Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1290;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Visto il decreto ministeriale 5 maggio 1979, in corso di registrazione, con il quale viene rideterminata la dotazione organica delle singole qualifiche nel ruolo della carriera esecutiva del personale amministrativo dell'amministrazione periferica del tesoro, di cui al decreto interministeriale 7 maggio 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 18 maggio 1971, registro n. 17 Tesoro, foglio n. 281;

Tenuto conto della riduzione della dotazione organica della carriera esecutiva del personale amministrativo dell'amministrazione periferica del tesoro, in attuazione dell'art. 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, recante norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed enti pubblici, ex combattenti ed assimilati;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, sulla disciplina generale delle assunzioni obbligatorie;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 agosto 1978, con il quale, in applicazione dell'art. 27 della legge n. 249 del 1968, la Direzione generale del tesoro viene autorizzata a bandire per l'anno 1978 un concorso, per esami, a cento posti nella qualifica di coadiutore in prova nel ruolo della carriera esecutiva delle direzioni provinciali del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a cento posti di coadiutore in prova nel ruolo della carriera esecutiva delle direzioni provinciali del tesoro.

Un terzo dei posti anzidetti è riservato:

a) a coloro i quali, comunque assunti o denominati, con retribuzione su fondi stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, nel triennio precedente la data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al presente concorso, abbiano prestato servizio nei reparti dei danni di guerra presso le intendenze di finanza per almeno trecentosessanta giorni complessivi (in servizio al 1° settembre 1962);

b) agli impiegati dei ruoli delle direzioni provinciali del tesoro (in servizio al 1° settembre 1962).

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

B) Età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 35 anni, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) del personale civile di ruolo dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

4) degli aspiranti che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 1, comma secondo, lettera *a*), del presente decreto.

C) Buona condotta.

D) Idoneità fisica all'impiego.

E) Godimento dei diritti politici.

F) Diploma di licenza di scuola media inferiore, o alcuno dei corrispondenti diplomi ai termini del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, oppure diploma di licenza di scuole secondarie di avviamento al lavoro governative o pareggiate ovvero diploma di qualifica rilasciato dagli istituti professionali di Stato o legalmente riconosciuti. Sono validi, ai fini dell'ammissione al concorso, i diplomi di licenza ginnasiale o tecnica e la licenza del triennio preparatorio delle scuole ed istituti commerciali, conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici. Non sono ammessi titoli equipollenti.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi **dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico** approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Per difetto dei requisiti prescritti, l'amministrazione può disporre, in ogni momento la esclusione dal concorso con provvedimento motivato.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso da compilarsi sulla prescritta carta da bollo, dovrà pervenire al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro - **Via XX Settembre Roma**, oppure alle direzioni provinciali del tesoro entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il termine per la presentazione delle domande, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato 1), i candidati devono dichiarare oltre il cognome e nome:

1) la data e il luogo di nascita, nonchè, nel caso abbiano superato il 35° anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le condanne penali eventualmente riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale o successiva riabilitazione anche se non revocata), i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico ed ogni altro procedimento penale conclusosi con decisione diversa dal proscioglimento o dalla assoluzione con formula piena (cioè perchè il fatto non sussiste o per non avere commesso il fatto);

5) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'anno e dell'istituto presso il quale è stato conseguito;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Dalla domanda deve risultare, altresì, il domicilio ed il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni, con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, agli uffici indicati dal presente articolo, dopo scaduto il termine stabilito.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dai competenti uffici, mentre per quelle spedite

a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, sulle quali sarà ugualmente apposto all'arrivo il predetto timbro, farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

Per i dipendenti statali e per coloro che si trovino alle armi è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e la prova pratica dovranno presentare o far pervenire direttamente alla Direzione generale del tesoro (Ministero del tesoro) in Roma, via XX Settembre, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti attestanti gli eventuali titoli che diano loro diritto, a norma delle vigenti disposizioni, ad avere la precedenza o la preferenza nella nomina.

Art. 5.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

A tal fine, i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare o far pervenire direttamente alla Direzione generale del tesoro (Ministero del tesoro) in Roma, via XX Settembre, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti, in carta da bollo:

1) estratto dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine se il candidato sia nato nel territorio della Repubblica ovvero, se essendo nato all'estero, sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato della competente autorità consolare.

I concorrenti che abbiano superato i 35 anni di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla elevazione del limite massimo di età od alla esenzione dal rispetto del limite stesso;

2) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano;

3) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura presso il tribunale;

5) certificato medico, rilasciato dal medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre e che ha eseguito gli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine dell'aspirante stesso all'impiego e il normale e regolare rendimento di lavoro.

Il certificato medico che presenteranno i candidati mutilati o invalidi di guerra ed assimilati dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione potrà far sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

6) diploma originale di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2, lettera *F*). In luogo del diploma originale, i candidati potranno produrre una copia del diploma stesso, in bollo, autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare, in carta da bollo, il certificato contenente la dichiarazione che il certificato stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma;

7) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Gli impiegati dei ruoli organici o gli operai di ruolo delle amministrazioni dello Stato potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile, salvo che non l'abbiano già presentata per i fini considerati dal precedente art. 4.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza potranno limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 4) e 6) del presente articolo ed un certificato rilasciato, in carta da bollo, dal comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta, la loro idoneità fisica all'impiego al quale aspirano e l'avvenuto accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo, debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento della lettera di invito a produrli.

I certificati di cui ai numeri 2) e 3) dovranno, altresì, attestare che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana ed in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 6.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purchè esibiscano un certificato del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza comprovante esplicitamente la loro iscrizione nell'elenco previsto dall'art. 15 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173.

Art. 7.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero del tesoro o da altri Ministeri.

E' fatta tuttavia salva a favore dei profughi dai territori di confine la facoltà di far riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso però dovranno essere prodotte, con l'osservanza dei termini previsti nei precedenti articoli 4 e 5, copie autentiche dei detti documenti ed atti rilasciate dai menzionati uffici.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè questi siano riconosciuti idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 8.

L'esame consisterà in una prova scritta, in una prova pratica e in un colloquio ed è diretto ad accertare il possesso di un'adeguata cultura generale e delle cognizioni tecniche necessarie per l'assolvimento delle funzioni proprie della predetta carriera esecutiva nonchè l'idoneità all'uso di macchine d'ufficio.

La prova scritta consiste nello svolgimento di un tema di cultura generale, inteso ad accertare anche la capacità critico-espressiva del candidato.

La prova pratica consiste in un saggio di dattilografia e nella dimostrazione dell'idoneità ad usare le macchine calcolatrici.

Il colloquio verte sulle seguenti materie:

elementi di storia d'Italia dal 1815 ai giorni nostri;

elementi di geografia dell'Europa e, in particolare, dell'Italia;

nozioni elementari di statistica;

nozioni sulle norme concernenti lo stato giuridico e il trattamento economico degli impiegati civili dello Stato;

nozioni sull'ordinamento e le attribuzioni dell'amministrazione periferica del tesoro;

nozioni sull'ordinamento degli archivi.

La predetta prova scritta può consistere in una serie di esami obiettivi a risposta sintetica.

Art. 9.

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 3 maggio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077.

La commissione giudicatrice sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

L'11 dicembre 1979 *sarà pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Repubblica italiana l'indicazione della sede, della data, dell'ora e del luogo in cui si svolgerà la prova scritta del presente concorso.*

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova scritta nella sede, nel giorno e nell'ora indicati nel precedente comma.

La prova pratica e il colloquio avranno luogo a Roma.

Ai candidati che conseguiranno l'ammissione alla prova pratica e al colloquio ne sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta. L'avviso per la presentazione a tali prova pratica e colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenerli.

Allorchè si presenteranno per sostenere la detta prova scritta, la prova pratica ed il colloquio, i candidati dovranno essere muniti, ai fini dell'accertamento della loro identità personale, di una propria fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo con la firma dell'aspirante autenticata. In luogo della fotografia potranno esibire il porto d'armi, la patente automobilistica, il passaporto, la tessera postale, la carta di identità ovvero la tessera di riconoscimento se il candidato è dipendente di una amministrazione statale oppure se fa parte della famiglia di un dipendente statale.

Art. 10.

Alla prova pratica ed al colloquio saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una votazione di almeno sette decimi nella prova scritta. La prova pratica ed il colloquio non si intenderanno superati se il candidato non avrà ottenuto almeno la votazione di sei decimi in ciascuno di essi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma del voto riportato nella prova scritta, del voto ottenuto nella prova pratica e del voto riportato nel colloquio.

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro. Di tale pubblicazione è data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno assunti in prova e, dopo un periodo di sei mesi, conseguiranno, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con decreto ministeriale motivato. In tal caso sarà liquidata una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Sono esonerati dal periodo di prova i vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 12.

Durante il periodo di prova ai vincitori del concorso ammessi all'impiego spetta il trattamento economico della qualifica iniziale oltre alle altre indennità previste dalle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 maggio 1979

Il Ministro: Pandolfi

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1979
Registro n. 15 Tesoro, foglio n. 303

Allegato 1

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo)

Al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro - Via XX Settembre - Roma

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . . il (1) . . . . residente in . . . . . via . . . n. . . codice postale n. . . . . chiede di essere ammesso al concorso a cento posti di coadiutore in prova nel ruolo della carriera esecutiva delle direzioni provinciali del tesoro.

All'uopo dichiara:

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (2) . . . .;

di non aver riportato condanne penali, di non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico e di non avere subito alcuno degli altri procedimenti penali indicati nel n. 4) dell'art. 3 del bando di concorso (3);

di essere in possesso del titolo di studio di . . . . conseguito presso . . . . . . in data . . . . .;

di trovarsi, per quanto riguarda gli obblighi militari, nella seguente posizione . . . .;

di non aver mai prestato servizio presso l'amministrazione dello Stato (oppure: di prestare servizio alle dipendenze dell'amministrazione dello Stato, presso . . . . . in qualità di . . . . . . dal . . . .) (4);

di essere disposto, in caso di nomina a raggiungere qualsiasi destinazione.

Data. . . . . .

Firma
. . . .

Indirizzo presso cui desidera siano inviate eventuali comunicazioni . . . .

Eventuale numero telefonico . . . .

Visto per l'autentica della firma (5) . . . .

---

(1) Per godere dell'eventuale elevazione del limite massimo di età indicare il relativo titolo.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi.

(3) In caso contrario, indicare le condanne riportate, la data della sentenza e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa oppure i procedimenti penali pendenti a proprio carico e l'autorità giudiziaria presso cui si trovano oppure gli altri procedimenti penali di cui al n. 4) del citato art. 3 del bando di concorso, precisando la data della relativa decisione e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa.

(4) Nel caso di avvenuta cessazione del rapporto di impiego, indicarne le cause.

(5) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

(7395)

Concorso, per titoli, a cinquanta posti di commesso in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario delle direzioni provinciali del tesoro.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1290;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Visto il decreto interministeriale 7 maggio 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 18 maggio 1971, registro n. 17 Tesoro, foglio n. 281, concernente la determinazione delle nuove piante organiche dei ruoli del personale dell'amministrazione periferica del tesoro;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 agosto 1978, con il quale, in applicazione dell'art. 27 della legge n. 249 del 1968, la Direzione generale del tesoro viene autorizzata a bandire, per l'anno 1978 un concorso, per titoli, a cinquanta posti nella qualifica di commesso in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario delle direzioni provinciali del tesoro;

Tenuti presenti gli accantonamenti dei posti di cui all'art. 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, recante norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed enti pubblici, ex combattenti ed assimilati;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, sulla disciplina generale delle assunzioni obbligatorie;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, a cinquanta posti di commesso in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario delle direzioni provinciali del tesoro.

Un terzo dei posti anzidetti è riservato:

a) a coloro i quali, comunque assunti o denominati, con retribuzione su fondi stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, nel triennio precedente la data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al presente concorso abbiano prestato servizio nei reparti dei danni di guerra presso le intendenze di finanza per almeno trecentosessanta giorni complessivi (in servizio al 1° settembre 1962);

b) agli impiegati dei ruoli delle direzioni provinciali del tesoro (in servizio al 1° settembre 1962).

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35 salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età prescritto per la partecipazione al concorso nei confronti:

1) del personale civile di ruolo dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

C) Buona condotta.

D) Idoneità fisica all'impiego.

E) Licenza d'istruzione elementare superiore (quinta classe).

Art. 3.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Per difetto dei requisiti prescritti l'amministrazione può disporre in ogni momento l'esclusione dal concorso con motivato provvedimento.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso indirizzata al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro - Via XX Settembre - Roma, e redatta sulla prescritta carta da bollo dovrà pervenire alla stessa Direzione generale del tesoro oppure alle direzioni provinciali del tesoro entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il termine per la presentazione delle domande, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato 1), gli aspiranti devono dichiarare, oltre il cognome e nome:

1) la data ed il luogo di nascita, nonchè, nel caso abbiano superato il 35° anno di età, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età o che consenta di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale nonché gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico);

5) il titolo di studio posseduto con l'esatta indicazione della scuola presso la quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Dalla domanda deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni. Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio, apposto nei modi previsti dalla suindicata legge n. 15 del 1968.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, agli uffici indicati nel primo comma dell'art. 4, dopo scaduto il termine stabilito dallo stesso articolo.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dai competenti uffici, mentre per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, sulle quali sarà ugualmente apposto all'arrivo il predetto timbro, farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 6.

Gli aspiranti dovranno allegare alla domanda tutti quei documenti che possano costituire titoli valutabili ai fini della formazione della graduatoria, e cioè:

a) certificato rilasciato dalla competente autorità scolastica, attestante il conseguimento della licenza elementare (quinta classe), che dovrà contenere anche i voti riportati nelle singole materie, nonché ogni altro eventuale titolo di studio superiore;

b) certificati comprovanti servizi comunque prestati presso pubbliche amministrazioni.

Gli aspiranti dipendenti di ruolo delle amministrazioni civili o militari dello Stato dovranno presentare copia integrale dello stato di servizio con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio.

Gli aspiranti che siano dipendenti non di ruolo delle amministrazioni statali dovranno produrre il certificato da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonché gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma, con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio.

I candidati, che siano dipendenti di amministrazioni pubbliche non statali, dovranno presentare un certificato dei servizi resi contenente gli elementi di cui al precedente comma.

I suddetti certificati dovranno essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella di pubblicazione del presente bando;

c) attestati rilasciati dalle aziende private comprovanti l'attività svolta presso le stesse, con la precisazione delle mansioni effettivamente svolte e del periodo di lavoro prestato indicando la data d'inizio e quella dell'eventuale cessazione;

d) certificati comprovanti l'idoneità riportata nei pubblici concorsi banditi dalle amministrazioni dello Stato;

e) ogni altro documento o titolo che i candidati ritengono utile agli effetti della valutazione della propria capacità e comunque per dimostrare la loro specifica idoneità al posto cui aspirano (quali le patenti di guida, le specializzazioni tecniche comunque conseguite, ecc.).

Non formeranno oggetto di valutazione quei titoli che non siano documentati nelle forme suindicate.

Art. 7.

La commissione giudicatrice, che sarà nominata con successivo decreto ministeriale, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, stabilirà i criteri di massima per la valutazione dei titoli.

L'esame e la valutazione dei titoli stessi saranno effettuati dalla commissione giudicatrice, la quale assegnerà a ciascun candidato un punteggio in relazione ai titoli dal medesimo prodotti.

Il punteggio complessivo non potrà superare cento punti e l'idoneità sarà riconosciuta a quei candidati che avranno riportato una votazione non inferiore ai sessanta centesimi.

Art. 8.

I candidati dichiarati idonei dovranno far pervenire al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, entro il termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui riceveranno la richiesta, i documenti in bollo comprovanti il possesso dei titoli di precedenza e di preferenza nella nomina, di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi, sempreché siano stati documentati entro i termini di cui al precedente comma, anche se siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Art. 9.

La graduatoria di merito del concorso sarà formata in base alla votazione complessiva ottenuta da ciascun candidato nella valutazione dei titoli presentati.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati in graduatoria nel limite dei posti di cui all'art. 1 del presente bando.

Art. 10.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro.

Di tale pubblicazione è data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Dalla data di pubblicazione dell'avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 11.

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso debbono far pervenire al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti in bollo:

a) titolo di studio originale o copia autenticata dello stesso rilasciata ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni. In caso di smarrimento o di distruzione del suddetto titolo di studio il candidato dovrà presentare il documento sostitutivo previsto dalle vigenti disposizioni rilasciato dalla competente autorità scolastica;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato i trentacinque anni di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla elevazione del limite massimo di età od alla esenzione dal rispetto del limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato del godimento dei diritti politici;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento, aggiornato a data recente, relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Per quanto riguarda gli aspiranti invalidi, il certificato medico deve contenere, oltre alla esatta descrizione delle attuali condizioni dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido stesso non ha perduto ogni capacità lavorativa, che egli, per la natura e il grado della sua invalidità, non può riuscire di danno alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che il suo stato fisico è compatibile con l'esercizio delle mansioni del ruolo cui aspira.

Il certificato medico deve contenere, inoltre, anche per i non invalidi, la precisazione che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956 n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo od operai presso le amministrazioni dello Stato ed il personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, sono tenuti a presentare, nei termini di cui al primo comma, a pena di decadenza, i soli documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonché una copia integrale dello stato matricolare civile o militare in competente bollo, contenente l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio.

I concorrenti che si trovano alle armi per servizio di leva debbono presentare, nel ripetuto termine di cui al primo comma, soltanto i seguenti documenti redatti su carta bollata:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato rilasciato dal comandante del Corpo di appartenenza, dal quale risulti che sono in possesso dei requisiti della buona condotta e dell'idoneità fisica all'impiego e che è stato eseguito nei loro confronti l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *g*), del presente articolo, debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli e così pure la copia dello stato matricolare dei dipendenti statali di ruolo e il certificato di cui al n. 4) del precedente comma.

I certificati di cui alle lettere *c*) e *d*) dovranno, altresì, attestare che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana ed in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, tranne quelle previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

Art. 12.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da questo o da altri Ministeri ed enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare. In tal caso però dovranno essere prodotte, con l'osservanza dei termini previsti nei precedenti articoli 8 e 11, copie autentiche di detti documenti ed atti rilasciate dai menzionati uffici.

I profughi anzidetti hanno, altresì, la facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 13.

I vincitori del concorso di cui al presente decreto, che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti, saranno nominati commessi in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario delle direzioni provinciali del tesoro e saranno tenuti a prestare un periodo di prova di sei mesi, prorogabili di altri sei in caso di giudizio sfavorevole.

Durante il periodo di prova ai vincitori del concorso ammessi all'impiego spetta il trattamento economico della qualifica iniziale oltre alle altre indennità previste dalle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 maggio 1979

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *luglio* 1979
Registro n. 15 *Tesoro, foglio n.* 304

ALLEGATO 1

Schema di domanda
(in bollo)

Al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro - Via XX Settembre - ROMA

Il sottoscritto (1) nato a . (provincia di . .) il . e residente dal (2) . . in . . (provincia di . .) via . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, a cinquanta posti di commesso in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario delle direzioni provinciali del tesoro.

Fa presente (3) di aver diritto all'aumento del limite massimo di età perchè .

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (4) .

3) non ha riportato condanne penali (indicare le eventuali condanne penali riportate, la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso) (5);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . conseguito in data . . presso . . di .

5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente .

6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni (6) .

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

8) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Il sottoscritto, infine, allega alla presente domanda i seguenti titoli, di cui all'art. 6 del bando di concorso .

Data, .

Firma . .

Recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni

. . . .

Eventuale numero telefonico . . . .

Visto per l'autenticità della firma (7) . . .

(1) Cognome e nome (le donne coniugate devono indicare nell'ordine, il cognome proprio, il cognome del marito e il nome).

(2) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza; se il trasferimento è avvenuto da meno di cinque anni, indicare anche le precedenti residenze.

(3) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età.

(4) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(5) Anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale.

(6) Si o no. Nel caso affermativo precisare la qualifica rivestita nell'amministrazione di appartenenza e gli altri eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni.

(7) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio, apposto nei modi previsti dalla precitata legge n. 15/1968.

(7396)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso di rettifica

A parziale rettifica dell'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 188 dell'11 luglio 1979, si precisa che il concorso pubblico, per titoli ed esami, bandito presso la cattedra di chimica fisica della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università della Calabria, deve intendersi per due posti di tecnico esecutivo anzichè per un posto come per mero errore indicato nell'avviso stesso.

(7739)

REGIONE LOMBARDIA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Pavia

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 289/Sanità in data 14 aprile 1976, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Pavia al 30 novembre 1975;

Visto il proprio decreto n. 7/San/Vet/PV in data 13 settembre 1978, con il quale sono stati ammessi ottantadue concorrenti al concorso in parola;

Visto il decreto del presidente della giunta regionale 23 marzo 1978, n. 1276, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice del concorso di cui trattasi;

Vista la graduatoria di merito formulata dalla commissione giudicatrice del concorso stesso costituita con proprio decreto n. 1276/Sanità in data 23 marzo 1978;

Vista la regolarità di tutti gli atti verbali dei lavori concorsuali finiti di espletare in data 25 gennaio 1979;

Visto il regio decreto in data 11 marzo 1935, n. 281, con le modifiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 *ottobre* 1963, *n.* 2211;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 3 luglio 1972, n. 17;

Visto l'art. 4, punto 4, del proprio decreto 21 aprile 1978 n. 355, relativo alla delega della firma;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati idonei al concorso di cui alle premesse:

1. Zaccone Carlo	punti	76,672
2. Gallarati Pietro	»	61,200
3. Belloli Andrea	»	61,060
4. Testori Alberto	»	56,550
5. Galli Marco	»	54,000
6. Bertingi Giordano	»	53,000
7. Formenti Angelo	»	52,500
8. Ghilardi Antonio (nato 1945)	»	52,000
9. Consoli Costantino (nato 1947)	»	52,000
10. Casarotto Umberto (nato 1949)	»	52,000
11. Tenca Luigi	»	51,500

12. Lanfranchi Paolo . . . . . . punti 50,000
13. Moneghini Giovanni . . . . » 49,000
14. Ricci Bruno (nato 1944) . . . . . » 48,500
15. Guizzardi Franco (nato 1948) . . . » 48,500
16. Colli Camillo . . . . » 47,390
17. Madile Giovanni (nato 1943) . . » 47,000
18. Bertola Mario (nato 1950) . . » 47,000
19. Casalino Giuseppe . . . . » 46,500
20. Trucco Aldo . . . . » 46,000
21. Testanera Giovanni (nato 1946) . . . » 45,000
22. Bonaldi Angelo (nato 1949) . . . » 45,000
23. Buzzi Francesco (nato 1950) . . . » 45,000
24. Zurla Ludovico . . . . . » 44,500
25. Marelli Giuseppe (coniugato) . . . . » 44,000
26. Ferrari Lino (nato 1945) . . . . . » 44,000
27. Zaghen Angelo (nato 1948) . . . . » 44,000
28. Pezzoli Pietro (nato 1951) . . » 44,000
29. Vigorelli Achille . . . . » 43,838
30. Carolfi Piero . . . . » 43,000
31. Bolzi Daniele . . . . . » 42,500
32. Benatti Carlo (nato 1946) . . » 42,000
33. Moretti Remo (nato 1948) . » 42,000
34. Ticozzelli Francesco (nato 1949) . . » 42,000

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, nel Foglio annunzi legali della provincia di Pavia e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori dell'ufficio veterinario provinciale di Pavia, della prefettura di Pavia e dei comuni interessati.

Pavia, addì 3 aprile 1979

p. *Il presidente*: SANGALLI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 3/San/Vet/PV in data 3 aprile 1979, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Pavia al 30 novembre 1975;

Ritenuto di procedere alla dichiarazione dei vincitori dei posti messi a concorso, in relazione all'ordine della graduatoria suddetta;

Viste le preferenze delle sedi di condotta indicate dai singoli concorrenti nelle domande di partecipazione al concorso;

Visto il regio decreto in data 11 marzo 1935, n. 281, con le modifiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 3 luglio 1972, n. 17;

Visto l'art. 4, punto 4, del proprio decreto 21 aprile 1978, n. 355, relativo alla delega della firma;

Decreta:

I sotto elencati concorrenti sono dichiarati vincitori del concorso in premessa ed assegnati alle condotte veterinarie a fianco di ciascuno indicate:

1) Zaccone Carlo: consorzio veterinario tra i comuni di: Mede, Frascarolo e Torreberetti;

2) Gallarati Pietro: consorzio veterinario tra i comuni di: Zavattarello, Fortunago, Romagnese, Ruino e Valverde.

I presidenti dei consorzi veterinari di Mede e Zavattarello sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto per quanto di competenza.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, nel Foglio annunzi legali della provincia di Pavia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio veterinario provinciale di Pavia, della prefettura di Pavia e dei comuni di Mede e Zavattarello.

Pavia, addì 3 aprile 1979

p. *Il presidente*: SANGALLI

(7664)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI TRAPANI

Sostituzione di un componente la commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Trapani.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2649 in data 28 settembre 1977, con il quale viene bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura dei posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Trapani;

Visto il proprio decreto n. 4740 in data 18 settembre 1978, con il quale si è proceduto alla nomina della commissione giudicatrice per il concorso di che trattasi;

Considerato che il dott. Pietro Randazzo, primo dirigente medico, non è più nei ruoli del Ministero della sanità per passaggio ad altro ente;

Ritenuto di dover procedere alla sostituzione del predetto componente;

Ritenuto che la scelta può cadere sul dott. Giuseppe Schillaci primo dirigente medico;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, con le modifiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955 e al decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

A parziale modifica del decreto di questo ufficio n. 4740 in data 18 settembre 1978 il dott. Giuseppe Schillaci, primo dirigente medico, è nominato componente della commissione giudicatrice del concorso di cui all'oggetto in sostituzione del dottor Pietro Randazzo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e in quella della regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio e a quello della prefettura e dei comuni interessati.

Trapani, addì 24 agosto 1979

Il medico provinciale reggente: LA ROCCA

(7694)

OSPEDALE « CROTTA OLTROCCHI » DI VAPRIO D'ADDA

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:
un posto di aiuto radiologo;
un posto di assistente di laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Vaprio d'Adda (Milano).

(2819/S)

OSPEDALE CIVILE DI CARIGNANO

Concorso ad un posto di aiuto di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Carignano (Torino).

(2821/S)

OSPEDALE « SS. TRINITA' » DI VARALLO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto della sezione di pediatria aggregata alla divisione di medicina.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della sezione di pediatria aggregata alla divisione di medicina.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Varallo (Vercelli).

(2852/S)

OSPEDALE « BOLDRINI » DI THIENE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di direttore del centro trasfusionale del sangue.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore del centro trasfusionale del sangue.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Thiene (Vicenza).

(2817/S)

OSPEDALI « PIEMONTE E R. MARGHERITA » DI MESSINA

Concorsi a posti di personale sanitario medico e farmacista

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione presso l'ospedale « Margherita »;

tre posti di farmacista collaboratore di cui due presso l'ospedale « Piemonte » e uno presso l'ospedale « Margherita ».

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Messina.

(2839/S)

OSPEDALE CIVILE « UMBERTO I » DI TAGLIACOZZO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto radiologo.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Tagliacozzo (L'Aquila).

(2853/S)

ISTITUTI ORTOPEDICI « RIZZOLI » DI BOLOGNA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario della divisione di chirurgia ortopedico-traumatologica presso gli istituti elioterapici « Codivilla-Putti » di Cortina d'Ampezzo;

un posto di assistente del servizio di recupero e rieducazione funzionale con espletamento del servizio di fisiochinesiterapia presso l'istituto ortopedico « Rizzoli » di Bologna.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'ente in Bologna.

(2841/S)

OSPEDALE CIVILE DELL'ANNUNZIATA DI COSENZA

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di primario della divisione di dermatologia;

un posto di primario della divisione di ostetricia;

un posto di primario della divisione di neonatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Cosenza.

(2843/S)

REGIONI

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 16 giugno 1979, n. 31.

Interventi a favore della Scuola superiore di servizio sociale di Trieste.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 64 *del* 16 *giugno* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nelle more dell'emanazione di apposita normativa nazionale in materia di formazione degli assistenti sociali, nonché sul riconoscimento del relativo titolo professionale, l'amministrazione regionale sostiene la struttura che già opera in ambito regionale nel campo della formazione e dell'aggiornamento degli assistenti sociali.

Per i fini e nei limiti di cui sopra, l'amministrazione regionale riconosce la Scuola superiore di servizio sociale di Trieste come la struttura atta ad operare nel campo della formazione e dell'aggiornamento degli assistenti sociali e si impegna perciò a sostenere e promuovere le attività, previa modifica dello statuto dell'associazione per la gestione della scuola stessa con l'inclusione a pieno titolo nel comitato esecutivo di un rappresentante espresso dalla Regione, uno dei docenti, uno degli assistenti agli studi e uno degli studenti.

Art. 2.

Al fine di assicurarne la regolare continuazione dell'attività didattica, l'amministrazione regionale è autorizzata ad erogare a favore della Scuola superiore di servizio sociale di Trieste una sovvenzione annua che per l'esercizio 1979 è determinata in lire 240 milioni.

Per gli esercizi successivi la determinazione dell'ammontare della sovvenzione sarà operata con la legge di approvazione del bilancio regionale

Art. 3

E' fatto obbligo all'istituzione beneficiaria di presentare alla Regione entro il 31 marzo di ogni anno il conto consuntivo dello anno precedente, debitamente esaminato dal collegio dei revisori, nonché una particolareggiata relazione sull'impiego del contributo e sulle attività svolte.

Art. 4.

Per le finalità previste dal precedente art. 2 è autorizzata la spesa complessiva di lire 840 milioni per gli esercizi dal 1979 al 1982, di cui lire 240 milioni per l'esercizio 1979.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-82 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1979 viene istituito al titolo I - sezione II - rubrica n. 8 - categoria IV - il cap. 2941 con la denominazione: « Sovvenzione annua a favore della Scuola superiore di servizio sociale di Trieste » e con lo stanziamento complessivo di lire 840 milioni per gli esercizi dal 1979 al 1982, di cui lire 240 milioni per l'esercizio 1979.

Al predetto onere di lire 840 milioni, di cui lire 240 milioni per l'esercizio 1979, si fa fronte come segue:

per lire 100 milioni, relativi all'esercizio 1979, mediante storno di pari importo dal cap. 307 del precitato stato di previsione;

per i restanti 740 milioni, di cui lire 140 milioni per lo esercizio 1979, mediante storno di pari importo dal cap. 1953: « Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine » del medesimo stato di previsione.

Ai sensi degli articoli 2, primo comma, e 8, secondo e sesto comma, della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12, lo stanziamento del precitato cap. 2941 viene riportato nell'elenco **n. 1 allegato al piano finanziario per** gli esercizi 1979-82 ed al bilancio per l'esercizio finanziario 1979.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 16 giugno 1979

COMELLI

(7047)

LEGGE REGIONALE 21 giugno 1979, n. 32.

Rifinanziamento della legge regionale 27 agosto 1975, n. 60, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente interventi regionali per lo sviluppo delle attività ricreative e sportive.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 65 *del* 21 *giugno* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la concessione dei contributi annui costanti previsti dall'art. 3 della legge regionale 27 agosto 1975, n. 60, come modificata e rifinanziata dalle leggi regionali 16 agosto 1976, n. 40, 28 aprile 1978, n. 27 e 18 aprile 1979, n. 16, è autorizzato un limite di impegno di lire 100 milioni per l'esercizio 1980.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 100 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1980 al 1999.

L'onere di lire 300 milioni, corrispondenti alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1980 al 1982, fa carico al cap. 6006 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-82, il cui stanziamento viene elevato, per il piano, di lire 300 milioni.

Al predetto onere di lire 300 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-82 (rubrica n. 11 - partita n. 1, dell'elenco n. 5 allegato al piano medesimo).

Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1983 al 1999 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

Art. 2.

Per la concessione dei contributi in conto capitale previsti dall'art. 3 e dall'art. 12, lettera *a*), della legge regionale 27 agosto 1975, n. 60, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 50 milioni per l'esercizio 1979.

L'onere di lire 50 milioni fa carico al cap. 6007 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-82 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1979, il cui stanziamento viene elevato di lire 50 milioni per l'esercizio 1979.

Al predetto onere di lire 50 milioni si fa fronte con la maggiore entrata di pari importo accertata sul cap. 404 dello stato di previsione dell'entrata del piano finanziario per gli esercizi 1979-82 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1979, il cui stanziamento viene elevato di lire 50 milioni per l'esercizio 1979.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 21 giugno 1979

COMELLI

(7048)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100792430)